

# Ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche o per la sostituzione della batteria

del 16 gennaio 2020

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) e 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

**ordina:**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo 1

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche e per la sostituzione della batteria.
- <sup>2</sup> Essa ha lo scopo di promuovere la mobilità lenta nel territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e di sostenere il commercio locale, dal momento in cui il contributo viene elargito sotto forma di *LVGA Points*, punti spendibili presso tutte le attività economiche cittadine affiliate al circuito *MyLugano*.
- <sup>3</sup> Il richiedente del contributo deve essere detentore di una *MyLugano Card*.

### Art. 2 Beneficiari 2

- <sup>1</sup> Possono chiedere il versamento di un contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica e/o batteria sostitutiva le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B o C) a Lugano da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.
- <sup>2</sup> Per l'acquisto di una bicicletta elettrica ogni beneficiario ha diritto ad un contributo ogni cinque anni.
- <sup>3</sup> Per l'acquisto di una batteria sostitutiva ogni beneficiario ha diritto ad un contributo ogni tre anni.
- <sup>4</sup> L'incentivo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica.

- <sup>5</sup> Le richieste, debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

### **Art. 3 Contributo finanziario 3**

- <sup>1</sup> Il contributo finanziario in LVGA Points per l'acquisto di una bicicletta elettrica corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un contributo massimo di 25'000 LVGA Points, che equivale a CHF 250.--.
- <sup>2</sup> Il contributo finanziario in LVGA Points per l'acquisto di una batteria sostitutiva elettrica corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un contributo massimo di 10'000 LVGA Points, che equivale a CHF 100.--.
- <sup>3</sup> Termini e condizioni di utilizzo dei LVGA Points sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto relative alle transazioni effettuate tramite la piattaforma MyLugano, reperibili sul sito internet [www.my.lugano.ch](http://www.my.lugano.ch).

### **Art. 4 Condizioni al sussidio**

- <sup>1</sup> Per poter beneficiare del contributo, devono essere adempiute le seguenti condizioni cumulative:
- la bicicletta elettrica e la batteria possono essere acquistate presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera;
  - il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo *e-bike Ticino online* ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch));
  - il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno due anni e un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
  - il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale cresciuti in giudicato (tasse, imposte, tributi pubblici, multe, ecc.). Per i minorenni fa stato la situazione dei rappresentanti legali.
- <sup>2</sup> Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

### **Art. 5 Cambio di detentore**

- <sup>1</sup> Il beneficiario non può rivendere o donare la bicicletta elettrica entro i primi tre anni dall'acquisto.
- <sup>2</sup> In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del contributo finanziario ottenuto, secondo i seguenti criteri:
- vendita o donazione entro il primo anno: restituzione completa del contributo;
  - vendita o donazione tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del contributo;



- c. vendita o donazione tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del contributo.

## CAPITOLO II Disposizioni amministrative

### Art. 6 Procedura 4

- <sup>1</sup> La richiesta di contributo finanziario deve essere inoltrata all'attenzione del Municipio utilizzando l'apposito formulario, ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet del Comune ([www.lugano.ch](http://www.lugano.ch)), con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento della bicicletta elettrica o della batteria sostitutiva.
- <sup>2</sup> A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro trenta giorni sul portafoglio digitale (wallet) dell'app MyLugano.
- <sup>3</sup> I contributi richiesti da persone di età inferiore a 14 anni compiuti sono versati sul portafoglio digitale (wallet) dell'app MyLugano di un rappresentante legale.

### Art. 7 Competenza

- <sup>1</sup> Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
- <sup>2</sup> Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notifica della decisione.
- <sup>3</sup> Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

### Art. 8 Obbligo d'informazione

I beneficiari dei contributi finanziari previsti dalla presente Ordinanza sono tenuti a fornire al Comune di Lugano, per i tre anni successivi alla concessione dello stesso, tutte le informazioni utili per monitorare la destinazione e l'impiego effettivo delle biciclette elettriche e delle batterie sostitutive.



## CAPITOLO III Disposizioni finali

### **Art. 9 Biciclette elettriche e batterie sostitutive d'occasione**

Le biciclette elettriche e le batterie sostitutive acquistate prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

### **Art. 10 Casi particolari**

Il Municipio si riserva di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati dalla presente Ordinanza.

### **Art. 11 Entrata in vigore 5**

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.
- <sup>2</sup> Il contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche e per la sostituzione della batteria è versato in LVGA Points per tutte le richieste inoltrate dopo il 1° gennaio 2022.

### **Per il Municipio**

Il Sindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 16 gennaio 2020.  
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 19 febbraio 2020.



---

## Note

- 1 Art. 1 modificato con ris. mun. 11.11.2021, pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2021.
- 2 Art. 2, cpv. 1 modificato con ris. mun. 11.11.2021, pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2021.
- 3 Art. 3 modificato con ris. mun. 11.11.2021, pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2021.
- 4 Art. 6, cpv. 2 e 3 modificati con ris. mun. 11.11.2021, pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2021.
- 5 Art. 11, cpv. 2 modificato con ris. mun. 11.11.2021, pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2021.